

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari
Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VII - Delle notificazioni

Art. 124 (Modalità delle notificazioni)

Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi ai sensi degli articoli da [137](#) a [151](#) del codice di procedura civile.

I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti, a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.